



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto comprensivo "Giovanni Paolo II"
Vico Angelo Majorana, n. 3 - 95030 GRAVINA DI CATANIA
Cod. Fisc: 93229050872

☎ **0957446009** 📠 **095420034**

✉ ctic8ba00a@istruzione.it ✉

ctic8ba00a@pec.istruzione.it

🌐 www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it

ISTITUTO COMPRESIVO - "GIOVANNI PAOLO II"-GRAVINA DI CATANIA
Prot. 0001608 del 15/04/2020
(Uscita)

**TSA VIAGGI
STUDIO**

tsa@pec.tsassociation.com

tsa@TSAssociation.com

acamel@tsassociation.com

Oggetto: RECESSO E ISTANZA DI RIMBORSO ORDINATIVO PROT 975 DEL 26.02.20 attività di formazione all'estero nell'ambito del "Programma Erasmus+, Attività KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale - Progetto "A BRIDGE FOR THE FUTURE" CODICE 2019-1-IT02-KA101-061149 - CIG: ZCE2C217D6 CUP: G18H19000170006

La sottoscritta Angela Rita Milazzo, nella sua qualità di Dirigente scolastico dell'I.C. Giovanni Paolo II di Gravina di Catania, ai sensi:

- dell'art 2 comma 6 del DECRETO LEGGE 8 aprile 2020 n 22 in base al quale **per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.**
- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che dichiara lo **stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili **fino al 31 luglio 2020**
- **dell' emendamento 1900 al DL 18/20 approvato al senato il 9 aprile 2020 che ha introdotto l'art. 88 bis**
 - Comma 8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data pre-vista di inizio del viaggio.

- Comma 9. Nei casi di cui ai commi 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
- Comma 10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.
- Comma 12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario

con la presente, esercita il **diritto di recesso** relativamente all'ordinativo di acquisto prot. n. 975 del 26.02.2020 e chiede il **rimborso di € 5.972,50** (€ 2.640,00 per biglietti aerei British Airways + € 3.332,50 per acconto corso e soggiorno Londra) relativi alla fattura n. 4/PA, emessa da codesta agenzia di viaggio il 26.02.2020 e pagata da questa istituzione scolastica con mandato n. 70 del 28.02.2020.

La modalità del rimborso dovrà essere effettuata tramite l'emissione (entro trenta giorni dalla ricezione della presente richiesta) di un voucher di importo pari al titolo di acquisto che sarà utilizzabile entro un anno dalla sua data di emissione.

In altre parole in considerazione della circostanza:

- che il rischio da emergenza epidemiologica covid 19 non può cessare il 21 giugno 2020
- che si tratta di un corso di formazione di lingua inglese da svolgere in presenza in aula
- che si tratta di prendere aerei e mezzi di trasporto pubblici
- che il personale individuato per la mobilità non è più disponibile a partire il 21 giugno, a causa del rischio epidemiologico da covid 19
- che si tratta di attività riprogrammabili in sicurezza ad 1 anno (ma che alla data corrente questa scuola non è in grado di riprogrammare)

nessuno ha il diritto di richiedere penali per il legittimo recesso, né il vettore, l'hotel o l'ente organizzatore del corso all' agenzia di viaggi , né codesta agenzia all' istituzione scolastica.

In ogni caso, si richiede un calcolo esatto e la relativa documentazione, delle somme che eventualmente non riuscirete a recuperare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANGELA RITA MILAZZO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate